

Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2022, n. 28-4924

**Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Casa di Riposo di Castellazzo Bormida", con sede nel Comune di Castellazzo Bormida (AL). Nomina Commissario liquidatore ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12 del 02/08/2017 e s.m.i. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e della D.G.R. n. 16 – 6461 del 09/02/2018.**

A relazione dell'Assessore Marrone:

Premesso che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo di Castellazzo Bormida (nel seguito: I.P.A.B.), con sede nel Comune di Castellazzo Bormida (AL), riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890, ha per scopo, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, approvato con D.G.R. n. 25-3885 del 05/09/2016, "(...) *contribuire alla cura, tutela e valorizzazione delle persone anziane ovvero persone adulte sofferenti di disabilità psicofisica di ogni patologia, tramite interventi personalizzati, con adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità, dell'autonomia e della riservatezza personale. (...).*"

L'I.P.A.B., inoltre, dal 2017 ha affidato in concessione a terzi la gestione delle attività di micro-nido, oggetto di convenzione con il Comune di Castellazzo Bormida;

- l'art. 8 del suddetto statuto disciplina la composizione del Consiglio di Amministrazione di tale I.P.A.B., disponendo che lo stesso è "*composto da cinque Consiglieri, di cui tre designati dal Sindaco in rappresentanza del Comune di Castellazzo Bormida, uno eletto dalla Confraternita di San Sebastiano e uno eletto dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. (...).*";

- con le note n. 1378 del 15/12/2012 e n. 796 del 20/01/2013, il Comune di Castellazzo Bormida comunicava, rispettivamente, l'esito negativo dei diversi tentativi posti in essere per individuare i soggetti da nominare quali consiglieri dell'organo di amministrazione dell'I.P.A.B. in scadenza al 31/12/2012 e la richiesta di procedere al commissariamento dell'istituzione, onde evitare una situazione di paralisi della stessa, indicando a tal fine il nominativo di un soggetto idoneo all'incarico;

- con D.G.R. n. 34-5374 del 21/02/2013 si dava avvio alla gestione commissariale di tale I.P.A.B.; gestione che - dato l'emergere di una grave situazione finanziaria, per la difficoltà sia di raggiungere l'equilibrio della gestione di esercizio sia di ripianare il debito pregresso - si è protratta, mediante l'adozione di successivi provvedimenti della Giunta regionale, sino alla data attuale, nelle persone di due distinti Commissari straordinari:

- Dott. Sandro Tortarolo, dal 21/02/2013 al 28/02/2015,

- Dott. Lorenzo Barbin, dal 30/05/2015 ad oggi.

Preso atto della richiesta, datata 13/11/2021, del Commissario straordinario in carica, rivolta alla Giunta regionale per il tramite del competente Settore della Direzione Sanità e Welfare, di disporre la messa in liquidazione dell'I.P.A.B. e di nominare un Commissario liquidatore, come previsto dall'art. 9 della L.R. 12/2017, sulla base degli esiti della gestione commissariale e, in particolare, degli elementi evidenziati nella propria relazione del 13/11/2021 (prot. 30348/A1421A del 15/11/2021), di seguito in sintesi riportati come da istruttoria del competente Settore regionale:

a) la richiesta di sospensione da parte dell'I.P.A.B. dell'istanza di fusione presentata, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/2017, in data 11/10/2019, con l'I.P.A.B. Casa di Riposo SS. Antonio e

Caterina di Bosco Marengo territorialmente confinante. L'istanza veniva sospesa dall'I.P.A.B. Casa di Riposo di Castellazzo Bormida, con propria nota n. 310 del 29/12/2020, in quanto il piano di riequilibrio della grave situazione di indebitamento, predisposto a supporto del processo di fusione, evidenziava rilevanti situazioni di disavanzo dei bilanci di entrambi gli enti interessati alla fusione, dovuto al mai raggiunto obiettivo di piena occupazione dei posti letto disponibili per la concorrenza di altre strutture socio-assistenziali operanti in comuni contigui. Inoltre tale piano indicava una lunga previsione temporale - non meno di otto anni - per poter raggiungere condizioni di equilibrio;

b) l'indisponibilità del soggetto allora incaricato della gestione in appalto dei servizi socio-assistenziali e alberghieri erogati dall'I.P.A.B. di accettare alcuna proposta di proroga del contratto d'appalto in scadenza al 31/12/2020; contratto stipulato nell'ambito di una Associazione Temporanea di Scopo costituita con l'I.P.A.B. di Bosco Marengo nel luglio 2010 e avente anch'essa scadenza al 31/12/2020;

c) l'avvio di procedure di affidamento temporaneo della gestione in appalto dei servizi socio-assistenziali e alberghi - dei quali doveva, pur venuta meno la ATS, essere garantita la continuità a tutela degli ospiti presso la struttura - nelle more della predisposizione di un disciplinare di gara per l'affidamento della concessione, di durata pluriennale (30 anni), della gestione integrale dei predetti servizi, ritenendosi tale forma contrattuale potenzialmente più idonea, rispetto all'affidamento della gestione in appalto, ad individuare solidi operatori di settore e per tentare di risolvere in tempi accettabili la grave situazione deficitaria dell'I.P.A.B. non più risolvibile con le gestioni in appalto;

d) la complessità della definizione delle condizioni finanziarie del predetto disciplinare di gara, in considerazione della necessità che le stesse dovevano al contempo rendere appetibile l'operazione e consentire all'I.P.A.B. di far fronte ai propri costi di gestione, estinguendo gradualmente i debiti pregressi. Nell'ambito del disciplinare l'oggetto dell'affidamento, riguardante la gestione della Casa di Riposo, veniva esposto con riferimento alla capacità ricettiva di 57 PL (di cui 12 RSA, 37 RA e 8 CA), mentre il valore presunto della concessione veniva quantificato prudentemente sulla base dell'effettiva occupazione media a quella data, 50 PL su 57, applicato al numero degli anni di durata della concessione;

d) l'esito negativo, per mancata presentazione di offerte, del bando di gara, approvato con deliberazione commissariale n. 17 del 19/05/2021, sebbene sei operatori economici, tra i quali anche il precedente gestore in appalto presso l'I.P.A.B., avessero manifestato interesse a partecipare alla gara;

e) l'ulteriore proroga tecnica, stante l'esito di cui alla lettera d), della gestione in appalto dei servizi dell'I.P.A.B. all'ultimo gestore operante dal febbraio 2021 con deliberazione commissariale n. 24 del 29/09/2021, con previsione di clausola di salvaguardia con cui l'I.P.A.B. si riservava la facoltà di risoluzione anticipata del contratto di servizio al verificarsi di taluni eventi tra i quali "*(...) eventuale scioglimento dell'IPAB o qualsivoglia altra condizione che rendesse non ulteriormente perseguibile la continuità dell'attività del presidio in presenza di insanabili condizioni di squilibrio economico-finanziario, così come peraltro previsto dalla legge regionale nr. 12/2017.*"

Dalla documentazione agli atti del Settore regionale competente risulta che il Commissario straordinario, con nota n. 37 del 16/02/2022 (prot. 6277/A1421A del 17/02/2022), consolidatesi le condizioni di impossibilità alla continuazione dell'attività da parte dell'I.P.A.B., ha formalizzato la risoluzione unilaterale della proroga del contratto di servizio in essere, a far corso dal 01/03/2022, evidenziando la necessità di ultimare lo spostamento degli ospiti inderogabilmente entro il 28/02/2022. Tale termine risulta essere stato rispettato, come da ultimo aggiornamento fornito dal Commissario in data 14/03/2022 e acquisito al prot. 10168/A1421A del 16/03/2022;

f) alla luce dell'esito di cui alla lettera d), la valutazione commissariale secondo cui ogni ulteriore ipotesi di affidarsi alla linea operativa dell'affidamento in concessione della gestione dei servizi per garantire la prosecuzione dell'attività dell'I.P.A.B. sarebbe stata illusoria e secondo cui una riformulazione al ribasso delle condizioni finanziarie di un'ipotetica nuova gara, finalizzata ad aumentare la partecipazione di operatori economici interessati, avrebbe aggravato ulteriormente lo squilibrio di gestione dell'I.P.A.B.;

g) l'impossibilità di assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellazzo Bormida dell'impegno di stanziamento di risorse finanziarie sufficienti per salvaguardare la sussistenza dell'I.P.A.B.;

h) l'ulteriore aggravamento della situazione economico-finanziaria dell'I.P.A.B. a seguito della notifica nel novembre 2021 di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Alessandria e di un pagamento richiesto dall'Agenzia delle Entrate, per un importo complessivo di € 945.230,21 circa.

In merito al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Alessandria, dalla documentazione agli atti del Settore regionale competente risulta che, in data 14/03/2022, sia stato notificato all'IPAB il relativo atto di precetto, come da ultimo aggiornamento fornito dal Commissario in data 14/03/2022 e acquisito al prot. 10168/A1421A del 16/03/2022.

Evidenziati, inoltre, i seguenti elementi relativi alla grave situazione economico-finanziaria dell'I.P.A.B., acquisiti agli atti del competente Settore regionale:

- avvio da parte dell'I.P.A.B., già nel 2018, di un dialogo con altra I.P.A.B. del territorio piemontese per un percorso di fusione, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/2017, che anche in quel caso non aveva potuto portare a termine;
- concorrenza di altre strutture socio-assistenziali limitrofe che produce la difficoltà di occupare pienamente i posti letto disponibili e che permane dal 2012;
- disavanzo di amministrazione, pari a € 1.331.387,97, risultante dal Conto Consuntivo 2020, approvato con deliberazione commissariale n. 15 del 03/05/2021;
- deficit di cassa al 31/12/2020, pari a € - 365.361,62, come da deliberazione commissariale n. 15 del 03/05/2021;
- mutuo ipotecario della durata di 25 anni, stipulato il 30/12/2010 e con scadenza al 31/01/2036, con BPM (quota capitale residua al 31/12/2020 pari a €754.316,12).

Sulla base degli esiti della predetta relazione commissariale datata 13/11/2021 nonché degli ulteriori dati sintetizzati nel capoverso precedente, il Settore regionale competente:

- con nota prot. 41721/A1421A del 23/11/2021 comunicava al Commissario straordinario in carica che avrebbe richiesto al Comune di Castellazzo Bormida la designazione del soggetto da nominare quale Commissario liquidatore dell'I.P.A.B. e - fermi restando, nelle more dell'attivazione della procedura liquidatoria, la sua nomina ed il mandato conferitogli - lo invitava a porre in essere, in raccordo con i competenti enti del territorio, gli atti finalizzati ad accompagnare la cessazione dell'attività dell'I.P.A.B. e l'insediamento del nominando Commissario liquidatore;
- con nota prot. 42023/A1421A del 25/11/2021 chiedeva al Comune di Castellazzo Bormida, ai sensi della D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018, all. A), di indicare il nominativo di un soggetto, da individuarsi mediante avviso pubblico, dotato di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza nonché idoneo ai sensi della normativa vigente in materia di conferibilità e compatibilità di incarichi presso enti pubblici, da nominare quale Commissario liquidatore, ex art. 9 della L.R. 12/2017, dell'I.P.A.B. Casa di Riposo di Castellazzo Bormida. Inoltre, ferma restando la normativa che disciplina in linea generale l'azione degli enti locali, raccomandava di verificare, con riferimento ai requisiti tecnici del designando commissario liquidatore, di verificare che i candidati fossero iscritti negli Albi professionali degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti

contabili o dei Notai e contestualmente iscritti nell'Albo CTU o nell'Albo dei Periti di un Tribunale del territorio regionale, nonchè la normativa citata nella nota stessa.

Preso poi atto della successiva nota commissariale datata 28/12/2021 (prot. reg. 46114/A1421A di pari data) con cui, tra gli altri punti, il Commissario straordinario informava il Settore regionale in merito all'incontro organizzato dalla Prefettura di Alessandria - U.T.G., in data 07/12/2021, con il Commissario medesimo, il Comune di Castellazzo Bormida, l'ASL di Alessandria, l'ultimo gestore in appalto dei servizi socio-assistenziali e alberghieri e le organizzazioni sindacali coinvolte per discutere sulle problematiche derivanti dalla richiesta di messa in liquidazione dell'I.P.A.B. sia con riferimento allo spostamento degli ospiti presso altre strutture sia con riferimento al rischio di perdita di lavoro del personale dipendente. Il Commissario, inoltre, informava che la Prefettura di Alessandria, ricevute tutte le informazioni che rimarcavano l'impossibilità per l'I.P.A.B. di attivare soluzioni atte a consentire il raggiungimento di un riequilibrio finanziario della gestione dei servizi, in ragione delle preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali, concludeva l'incontro chiedendo che il Commissario e l'ASL di AL verificassero, presso i competenti uffici, la possibilità di incrementare il numero dei posti letto in convenzione e fornissero un aggiornamento al riguardo.

Con tale nota, tuttavia, il Commissario già precisava che le maggiori entrate conseguibili in caso di concessione di un provvedimento di incremento del numero dei posti letto in convenzione con l'ASL avrebbero potuto consentire di portare in equilibrio finanziario la gestione del bilancio di esercizio, mentre sarebbe rimasto il problema di come affrontare il saldo del debito pregresso accumulato. Egli, inoltre, invitava l'Amministrazione di Castellazzo Bormida ad esprimersi in tempi brevi circa la possibilità o meno di un proprio coinvolgimento in possibili forme alternative di gestione della struttura.

In considerazione delle valutazioni espresse nelle suddetta nota commissariale, manifestata la propria disponibilità in caso di convocazione da parte della Prefettura di Alessandria, il Settore competente, con nota prot. 1422/A1421A del 14/01/2022, ribadiva il proprio orientamento a procedere con la messa in liquidazione dell'I.P.A.B. e la nomina di un Commissario liquidatore, come da propria predetta nota prot. 42023/A1421A del 25/11/2021.

Preso atto da ultimo:

- della nota della Prefettura di Alessandria datata 26/01/2022 (prot. 3134/A1421A del 27/01/2022) avente ad oggetto la convocazione di un secondo incontro, in data 08/02/2022, relativo all'I.P.A.B., cui ha preso parte anche il Settore regionale competente. In esito a tale incontro, constatata l'impossibilità di intraprendere azioni di salvaguardia della continuità dell'attività dell'I.P.A.B., è stata ribadita l'istanza commissariale di messa in liquidazione e l'avvio della relativa procedura di commissariamento liquidatorio;
- della nota n. 109 del 28/01/2022 dell'ultimo soggetto gestore in appalto dei servizi socio-assistenziali e alberghieri erogati dall'I.P.A.B. (prot. 3756/A1421A del 01/02/2022) avente ad oggetto la disdetta, per giusta causa, del contratto in essere a far data dal 31/01/2022 e la quantificazione in € 323.699,61 del credito maturato nei confronti dell'I.P.A.B. e non pagato, disdetta successivamente revocata stante la nota dell'I.P.A.B. n. 20 del 28/01/2022 (prot. 3765/A1421A del 01/02/2022) con cui il Commissario straordinario, a tutela degli ospiti, respingeva la suddetta disdetta di contratto per la sua tempistica e assumeva l'impegno di provvedere al pagamento parziale delle fatture insolute non appena ricevuto, dall'A.S.L. e dall'Ente gestore CISSACA all'uopo sollecitati, il saldo delle somme dagli stessi dovute all'I.P.A.B.;
- della pubblicazione, da parte del Comune di Castellazzo Bormida, dell'*"Avviso pubblico per l'individuazione di un commissario liquidatore ex art. 9 della L.R. 12/2017 dell'IPAB Casa di Riposo di Castellazzo Bormida, ai fini della successiva nomina da parte della Giunta regionale"*,

per il periodo dal 10 al 28 febbraio 2022 e, stante l'assenza di candidature, la riapertura dei termini dello stesso per il periodo dal 16 al 30 marzo 2022.

Richiamata la D.G.R. n. 4-2258 del 13/11/2020, ed in particolare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della stessa contenente le indicazioni, ai sensi dell'art. 9, co. 2 della L.R. 12/2017 e ai fini di una corretta applicazione, delle norme procedurali e di esecuzione di cui alla L. 1404 del 4 dicembre 1956 (*Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale*) con riferimento all'attività di liquidazione degli enti di cui agli artt. 9 e 25 della L.R. 12/2017.

Vista la nota del Comune di Castellazzo Bormida, n. 2473 del 31/03/2022 (prot. 12857/A1421A del 01/04/2022), avente ad oggetto la trasmissione della candidatura del dott. Stefano Amedeo Guslandi quale soggetto idoneo all'assunzione dell'incarico di Commissario liquidatore dell'I.P.A.B. "Casa di Riposo di Castellazzo Bormida", con sede nel Comune di Castellazzo Bormida (AL).

Ritenuto che sussistano, per quanto sopra illustrato, le condizioni per la messa in liquidazione dell'I.P.A.B. e per nominare, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2017 e della D.G.R. n. 16 - 6461 del 09/02/2018, il dott. Stefano Amedeo Guslandi Commissario liquidatore dell'I.P.A.B. "Casa di Riposo di Castellazzo Bormida", con sede nel Comune di Castellazzo Bormida (AL), per la durata di un anno, prorogabile, con il seguente mandato:

- 1) avviare la procedura di liquidazione dell'I.P.A.B. ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2017, dando attuazione al documento di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della D.G.R. n. 4-2258 del 13/11/2020;
- 2) presentare, secondo l'occorrenza e comunque con cadenza semestrale, il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta;
- 3) presentare, chiusa la liquidazione, il rendiconto finale della gestione accompagnato dalla relazione finale sull'attività svolta, rimettendo gli atti alla Giunta regionale che dispone, per il tramite del competente Settore della Direzione Sanità e Welfare, l'estinzione dell'I.P.A.B.;
- 4) provvedere, sulla base delle risultanze della procedura liquidatoria, alle eventuali dovute segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie.

Considerato che, in materia di indennità di carica, la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018, per le diverse tipologie commissariali di cui all'all. A), conferma i criteri e gli ammontari di cui alla D.G.R. n. 26-4605 del 24/09/2012.

Considerato che, data la tipologia dell'I.P.A.B. e l'impegno richiesto, si ritiene congrua l'erogazione al Commissario liquidatore di una indennità di Euro 1.000,00 mensili, posta a carico della procedura liquidatoria.

Precisato che in caso di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza del termine del mandato - le quali, in ogni caso, devono essere comunicate, a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 90 giorni al competente Settore regionale - il Commissario liquidatore dimissionario rimane investito dei poteri gestori per il tempo necessario a consentire all'Amministrazione regionale di ricostituire un nuovo organo commissariale in ragione dell'esigenza di garantire, in conformità al principio della *prorogatio imperii* di cui all'art. 2385

c.c. che si richiama per analogia, la stabilità e la continuità dell'attività amministrativa e liquidatoria.

Dato atto che la Direzione Sanità e Welfare ha acquisito agli atti l'accettazione dell'interessato ad assumere l'incarico nonché la dichiarazione dello stesso sulla insussistenza di cause di inconferibilità ai sensi dell'art. 20 del decreto D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, fermo il rispetto di quanto previsto in materia di incompatibilità di incarichi ai sensi del Capo V del sopra citato D.Lgs. n. 39/2013.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte,

vista la legge n. 6972/1890;

vista la L. 1404 del 1956;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.Lgs. 207/2001;

vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la legge regionale n. 23 del 29/10/2015;

vista la legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di prendere atto della cessazione dell'incarico di Commissario straordinario conferito, da ultimo, al dott. Lorenzo Barbin nonché della conseguente conclusione della fase di gestione commissariale straordinaria dell'I.P.A.B. "Casa di Riposo di Castellazzo Bormida", con sede nel Comune di Castellazzo Bormida (AL);

- di dare atto che sussistono le condizioni per la messa in liquidazione dell'I.P.A.B. "Casa di Riposo di Castellazzo Bormida", con sede nel Comune di Castellazzo Bormida (AL);

- di nominare, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2017 e della D.G.R. n. 16 - 6461 del 09/02/2018, il dott. Stefano Amedeo Guslandi quale Commissario liquidatore dell'I.P.A.B. "Casa di Riposo di Castellazzo Bormida", con sede nel Comune di Castellazzo Bormida (AL), per la durata di un anno, prorogabile, con il seguente mandato:

1) avviare la procedura di liquidazione dell'I.P.A.B. ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2017, dando attuazione al documento di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della D.G.R. n. 4-2258 del 13/11/2020;

2) presentare, secondo l'occorrenza e comunque con cadenza semestrale, il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull'attività svolta;

3) presentare, chiusa la liquidazione, il rendiconto finale della gestione accompagnato dalla relazione finale sull'attività svolta, rimettendo gli atti alla Giunta regionale che dispone, per il tramite del competente Settore della Direzione Sanità e Welfare, l'estinzione dell'I.P.A.B.;

4) provvedere, sulla base delle risultanze della procedura liquidatoria, alle eventuali dovute segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie;

- di determinare l'indennità di carica a favore del Commissario liquidatore nella misura di Euro 1.000,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, a carico della procedura liquidatoria;

- di dare atto che in caso di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza del termine del mandato - le quali, in ogni caso, devono essere comunicate, a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 90 giorni al competente Settore regionale - il Commissario liquidatore dimissionario rimane investito dei poteri gestori per il tempo necessario a consentire all'Amministrazione regionale di ricostituire un nuovo organo commissariale in ragione dell'esigenza di garantire, in conformità al principio della *prorogatio imperii* di cui all'art. 2385 c.c. che si richiama per analogia, la stabilità e la continuità dell'attività amministrativa e liquidatoria;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 22, lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)